



20190/2014
ORIGINALE
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Presidente -
- Dott. DANILO SESTINI - Rel. Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

Assicurazione
r.c.a. -
Eccezione di
inoperatività
della
copertura
per avere il
conducente
(tredicenne)
trasportato
un
passaggero
sul
ciclomotore

R.G.N. 4071/2011

Cron. 20190

Rep. 0.1.

Ud. 27/06/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4071-2011 proposto da:

F A . elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO BEVIVINO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MARIO RIGO giusta
procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

A SPA GIA' **U** SPA

in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, Dott. **M R** ', elettivamente

2014

1673

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE INCANNO', che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1627/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2010 R.G.N. 2490/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l'Avvocato FRANCESCO BEVIVINO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE INCANNO';

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per l'accoglimento.



CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE *1987*

1. Con l'unico motivo di ricorso, il A F deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 79 lettera d) D.P.R. 15.06.1959 n. 393 Codice della Strada vigente alla data del sinistro (21.11.1987) e art. 1917 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 C.P.C.": si duole che la Corte abbia ritenuto che il conducente non fosse abilitato alla guida, pur essendo pacifico che lo stesso era titolare di patente di categoria A, ed assume che la circostanza che sul ciclomotore fosse trasportato un passeggero non privava il conducente dell'abilitazione, ma "lo rendeva solo responsabile della violazione amministrativa contemplata dall'art. 79 comma 4 C.d.S."

2. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che "è pacifico ... che A F non era abilitato a trasportare un passeggero sul sellino posteriore del suo motoveicolo, sicché nessuna azione di manleva potrà il predetto svolgere nei confronti della sua assicurazione".

3. Il ricorso è fondato.

E' noto, infatti, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore,

se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida" (Cass. n. 12728/2010, conforme a Cass. n. 19657/2005).

4. Atteso che, nel caso di specie, non risulta contestato che il A F fosse in possesso di valida patente di guida, deve ritenersi che la sola circostanza che trasportasse un passeggero - in violazione dell'art. 79 C.d.S.- non valga a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza (cfr Cass. n. 12270/2009, relativa proprio ad un'ipotesi di inosservanza del divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore).

5. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà attenersi ai

principi sopra richiamati e provvederà anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Roma, 27.6.2014

Il Consigliere est.

Antonio Scilicchi

Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 SET 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

CASSAZIONE.NET